

COMUNE DELLA SPEZIA Sportello Unico Attività Produttive C.D.R. COMMERCIO – ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEGLI SPETTACOLI CIRCENSI

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art	1	Oggetto del regolamento
Art	2	Definizione dello spettacolo viaggiante
Art	3	Aree destinate
Art	4	Tipologia delle attrazioni

TITOLO II MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PARCO DEI DIVERTIMENTI

Art	5	Durata dei parchi
Art	6	Orario delle attività
Art	7	Allestimento e funzionamento del parco
Art	8	Sistemazione carovane e automezzi da trasporto
Art	9	Concessione delle aree
Art	10	Domande di partecipazione

TITOLO III MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE NEL PARCO DEI DIVERTIMENTI

Art	11	Criteri per il rilascio di concessione delle aree	
Art	12	Canone occupazione suolo pubblico e contributo alla raccolta e smaltimento rifiuti	
Art	13	Danni Patrimoniali	
Art	14	Obblighi dei partecipanti al parco	
Art	15	Rinuncia di partecipazione al parco	
Art	16	Sanzioni	
Art	17	Sostituzione delle attrazioni	
Art	18	Trasferimento concessione permanente	
Art	19	Padiglione gastronomico	
Art	20	Attrazioni fisse e mestieri girovaghi	

TITOLO IV MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE AI CIRCHI EQUESTRI

Art	21	Concessione delle aree
Art	22	Presentazione delle domande
Art	23	Criteri di concessione
Art	24	Quota di partecipazione – Canone di occupazione suolo pubblico
Art	25	Danni Patrimoniali
Art	26	Obblighi dei concessionari

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.	27	Rinvio di legge
------	----	-----------------

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art . 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.9 della L.18 marzo 1968 n. 337 e sue norme di attuazione, modalità di concessione delle aree comunali per coloro che intendono esercitare nel territorio del Comune della Spezia, attrazioni di spettacolo viaggiante e manifestazioni circensi.

Art. 2 - DEFINIZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

- Sono definiti "spettacolo viaggiante" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile.
- 2 Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Art. 3 - AREE DESTINATE

- Le attività di cui al precedente art.1, sono esercitate nell'apposita area comunale denominata "terrazze" ubicata tra Via Pertini e Via Cozzani.
- Nell'area comunale di cui al comma 1 saranno ospitati i parchi tradizionali, le attività circensi e le attività occasionali inerenti allo spettacolo viaggiante. Queste ultime potranno essere autorizzate per un periodo massimo di cinque giorni con istanza da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La concessione verrà rilasciata in base a criteri di priorità derivanti dalla tipologia dell'attrazione e dalla novità. In caso di equivalenza sulla base dei criteri predetti, la priorità è assegnata all'operatore in base alla data del timbro postale dell'invio dell'istanza.
- Altre aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante che comportino un'occupazione di suolo pubblico per una superficie non superiore a mq. 100 sono ubicate nelle seguenti località: Parco delle Pianazze Piazza Brin Via della Libertà e PEEP Favaro Giardini di Cadimare Parco della Maggiolina Giardini Pubblici Via Mazzini area verde di Marola. L'occupazione di dette aree ad eccezione di quelle ricadenti all'interno dei giardini pubblici è limitata ad un periodo di tre mesi durante l'arco dell'anno. Possono essere autorizzate occupazioni di suolo pubblico in altre aree o piazze per periodi da valutarsi di volta in volta, in occasioni di particolari manifestazioni e per periodi limitati con modalità analoghe con quanto stabilito all'art.11.
- 4 All'atto della concessione del suolo pubblico l'ufficio competente deve valutare contestualmente la possibilità di collocazione delle eventuali roulettes al seguito.

Art. 4 - TIPOLOGIA DELLE ATTRAZIONI

La tipologia delle attrazioni presenti nei parchi tradizionali è contenuta nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art.4 della L.337/68 e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PARCO DEI DIVERTIMENTI

Art . 5 - DURATA DEI PARCHI

L'attività dei Luna Park tradizionali avverrà, su due turni ognuno di 45 giorni, con unico ingresso per ciascuno, con inizio di norma il 3° sabato di ottobre e chiusura il 3° sabato di gennaio. Con provvedimento del Dirigente del Servizio si determineranno gli esatti periodi annuali.

Art . 6 - ORARIO DELLE ATTIVITA'

- L'attività delle attrazioni del Luna Park è compresa nell'arco giornaliero dalle ore 10,00 alle ore 24,00.
- Per le altre attrazioni dello spettacolo viaggiante ubicate in altre aree della città, l'orario di attività potrà essere diversificato a seconda delle caratteristiche dei luoghi e comunque in orari da non pregiudicare la quiete pubblica.
- Eventuali deroghe saranno determinate con motivato provvedimento del dirigente del servizio.

Art. 7 - ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL PARCO

- Nell'attività dei Luna Park non è ammessa l'installazione di attrazioni successivamente alla data di apertura del parco. L'attrazione già installata potrà essere sostituita solo in caso di guasto irrimediabile, danneggiamento pericoloso per l'utenza o distruzione ad opera di terzi, compatibilmente con l'organizzazione del parco.
- 2 Durante l'orario di apertura del parco, le attrazioni devono essere completamente ed ininterrottamente illuminate.
- Ogni anno prima dell'inizio delle attività del parco, è indetta una riunione con tre rappresentanti degli operatori interessati designati dagli operatori stessi, per ogni turno, al fine di acquisire i pareri relativamente alle caratteristiche delle attrazioni da inserire nel parco, per garantire la massi ma diversificazione delle attrazioni presenti. Potranno eventualmente essere presenti alle riunioni della commissione anche le Organizzazioni degli esercenti competenti per territorio. Uno spa zio specifico dell'area, sarà destinato ad ospitare nuove attrazioni e novità come specificato all' art.11. L'incontro è convocato dal Dirigente del Servizio Economia. Di detta riunione è redatto verbale.

Art. 8 - SISTEMAZIONE CAROVANE E AUTOMEZZI DA TRASPORTO

- La sistemazione delle carovane di abitazione e degli automezzi da trasporto potrà avere luogo, anche in aree private con parere favorevole dell'Amministrazione Comunale.

 Le carovane non potranno comunque occupare spazi contigui al parco, destinati a parcheggi pubblici.
- Per le carovane e gli automezzi di trasporto, dovrà essere corrisposto il canone di occupazione del suolo pubblico, qualora venga occupato.

Per il servizio di smaltimento rifiuti è dovuta la tassa giornaliera di cui all'art. 29 del Regolamento TARSU, secondo la tariffa che ne fissa gli importi per categorie di utenza.

Art . 9 - CONCESSIONE DELLE AREE

- La concessione delle aree è ammessa per l'installazione delle attrazioni elencate nella licenza di polizia amministrativa rilasciata dal comune di residenza dei richiedenti.
- La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento, per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento o dall'atto di concessione, nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

Art . 10 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

- Le domande di ammissione ai singoli parchi tradizionali devono essere redatte in carta bollata ed inoltrate al Servizio Economia, secondo il seguente calendario:
- Entro il 30 aprile per il parco del 1° turno Entro il 31 maggio per il parco del 2° turno
- Le domande pervenute successivamente alle date indicate saranno dichiarate non accoglibili.
- 4 La domanda dovrà indicare:
 - le complete generalità
 - residenza, indirizzo e numero telefonico, per ricevere eventuali comunicazioni.
 - codice fiscale e partita IVA
 - copia licenza annuale o autocertificazione sostitutiva
 - dichiarazione del tipo di attrazione posseduta che si intende installare, relativa superficie da occuparsi, documentazione fotografica e tecnica, che dovrà essere in ogni caso conforme alla descrizione fornita dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 L. 337/1968
 - il turno per il quale si chiede la concessione.
- L'Amministrazione si riserva ogni possibile controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Titolo III

MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE NEL PARCO DEI DIVERTIMENTI

Art. 11 - CRITERI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE DELLE AREE

- Le concessioni sono rilasciate dal Dirigente a chi è in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento
- 2 Per la partecipazione ai due turni del Luna Park i concessionari si distinguono in:
 - a) prioritari
 - b) novità
 - c) a carattere precario

Sono concessionari prioritari tutti coloro che sono risultati idonei sulla base dei seguenti atti ricognitivi adottati dal C.d.R. Commercio – Attività Produttive e sino a nuova ricognizione:

- Determina n. 34 del 04/01/2017;
- Determina n. 35 del 04/01/2017;

La mancata presenza per un anno non rappresenta motivo ostativo se certificata da idonea documentazione giustificativa già agli atti dell'ufficio competente.

- Di norma è consentita l'installazione di n.3 attrazioni che devono essere un'assoluta novità per la città, una grande una media ed una piccola nei limiti dello spazio consentito dell'area comunale disponibile. La concessione come "novità" non consente la ripetizione della concessione con lo stesso titolo, per un periodo di almeno anni 3 (tre). Le concessioni per le "novità" hanno precedenza sulle concessioni a carattere precario che potranno essere rilasciate nel caso di disponibilità di spazi.
 - Il richiedente unitamente alla domanda, entro il termine indicato all'art.10, deve allegare una idonea documentazione fotografica e tecnica, a dimostrazione dell'effettivo carattere di novità dell'attrazione.
- Per assicurare la completa occupazione dell'area destinata a parchi divertimenti, sono rilasciate concessioni annuali a carattere precario in base ad apposite graduatorie stilate annualmente per ogni turno, per tipologia di attrazione, grande media e piccola così come da legge 337/68, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) numero presenze nei parchi dall'anno 2002 *punti 2 per ogni anno*
 - b) numero di domande di partecipazione con esito negativo per carenza di spazi nei parchi dall'anno 2002 *punti 1 per ogni anno*
- Verrà data precedenza, sia per le attrazioni di tipo novità che per quelle a carattere precario, nei limiti dello spazio a disposizione, alle attrazioni grandi, medie, piccole.
- Saranno comunque escluse dalla graduatoria a carattere precario, le attrazioni uguali alle permanenti gia presenti nel parco. Nel caso di parità di punteggi in graduatoria si procederà all'assegnazione mediante sorteggio alla presenza del funzionario del servizio o suo delegato e dei rappresentanti delle associazioni di categoria.
- Ad ogni esercente dello spettacolo viaggiante non potrà essere concessa più di un'attrazione a carattere precario.

Art . 12 - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CONTRIBUTO ALLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

I concessionari di aree sono tenuti al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, all'atto dell'occupazione dell'area del parco.

Per l'occupazione del suolo comunale, si applicano le tariffe in vigore al momento della concessione. Dell'avvenuto pagamento della COSAP farà fede la ricevuta che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni volta che ne sarà fatta richiesta.Il mancato pagamento di quanto dovuto escluderà l'operatore da nuove assegnazioni per almeno due anni, fatto salvo il pagamento di quanto dovuto.

Per il servizio di smaltimento rifiuti è dovuta la tassa giornaliera di cui all'art. 21 del Regolamento TARI, secondo la tariffa che ne fissa gli importi per categorie di utenza.

Art . 13 - DANNI PATRIMONIALI

- Il titolare della concessione, prima del rilascio della licenza, è tenuto a verificare, in contraddittorio con persona delegata dell'Amministrazione, lo stato dell'area e delle opere in essa presenti, sottoscrivendone apposito verbale.
- Allo scadere della concessione il titolare è tenuto a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata.
- A garanzia di ciò il titolare della concessione dovrà produrre, prima del rilascio della licenza, una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di danneggiamento ad impianti ed opere di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti dall'utilizzo dell'area, con particolare riferimento alle pavimentazioni, alle cordolature, alle recinzioni dell'area, agli impianti elettrici ed idrici, alle alberature, etc.
- 4 La polizza assicurativa dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati per qualsiasi causa, compresi comportamenti colposi o dolosi propri od i terzi.
- Tale polizza assicurativa dovrà essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e deve prevedere una somma assicurata di Euro 200.000. Successivi adeguamenti verranno stabiliti con determinazione dirigenziale da parte del Dirigente del servizio. Il titolare dovrà altresì produrre polizza assicurativa a copertura dei rischi verso terzi.
- La concessione dell'area per l'anno successivo è subordinata all'avvenuto risarcimento dei danni che possono essere stati causati al patrimonio dal titolare dell'attrazione, suo familiare o coadiuvante.

Art. 14 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI AL PARCO

- E 'vietata ogni forma di sub-concessione.
- Ciascuna attrazione deve essere gestita personalmente dal titolare della licenza, ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. Nella conduzione dell'attrazione, il titolare può avvalersi della collaborazione dei famigliari. La rappresentanza è ammessa nei casi consentiti dalla legge (DPR 311/2001). Resta ferma la responsabilità esclusiva del titolare o del rappresentante che devono comunque essere reperibili.
- Eventuali assenze, dovute a comprovati motivi di forza maggiore, devono essere tempestivamente comunicate al Comune a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione del periodo dell'assenza, del nome e delle generalità del familiare o del collaboratore che sostituisce il titolare. In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico.
- 4 L'Amministrazione si riserva ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'attrazione.

Art. 15 - RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE AL PARCO

- Le rinunce di partecipazione ai parchi tradizionali, sia per i concessionari prioritari che per i concessionari a carattere precario e di novità, devono essere presentate almeno 45 giorni prima dell'inizio del parco; due rinunce di partecipazione ai parchi nell'arco dei cinque anni comporta per i concessionari permanenti la decadenza della concessione, se la rinuncia non è corredata da giustificazione comprovata da idonea documentazione. Non è ammessa giustificazione se l'operatore risulta avere installato in altro comune.
- La rinuncia tardiva o la mancata presentazione ai parchi alla data di inizio comporta per il concessionario prioritario la decadenza dal requisito di operatore prioritario e per i precari e le novità l'esclusione dai parchi tradizionali nei successivi cinque anni.

Art . 16 - SANZIONI

- In caso di accertata infrazione dell'art.10 (false dichiarazioni) e dell'art.14 (divieto di sub concessione) saranno revocate le concessioni ai titolari e saranno esclusi definitivamente dai parchi successivi anche i concessionari prioritari.
- La violazione delle prescrizioni contenute negli articoli sottoindicati può comportare, in relazione alla gravità della violazione, o la revoca della concessione in corso e/o negazione della concessione nell'anno successivo:
 - Art .6 (orario attività)
 - Art .7 (allestimento e funzionamento del parco)
 - Art .13 (Danni patrimoniali)

Art .17 - SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI

La sostituzione dell'attrazione, per i concessionari prioritari, è consentita qualora la domanda venga presentata nei tempi stabiliti dall'art. 10, purchè non venga a creare diretta concorrenza con altra già presente sulla piazza e compatibilmente con le disponibilità di spazio.

Art. 18 - TRASFERIMENTO CONCESSIONE PRIORITARIA

- I diritti acquisiti in qualità di concessionario prioritario possono essere trasferiti.

 L'acquirente di attrazione da titolare di concessione prioritaria, non può cambiare l'attrazione prima di due anni di frequenza con la stessa attrazione acquistata, pena la perdita del diritto alla concessione prioritaria.
- Nel caso di decesso del titolare, si applicano le disposizioni previste del Codice Civile. Il trasferimento di concessione prioritaria a qualsiasi titolo legale e documentato come da norme vigenti, non dà luogo a perdita di anzianità per l'acquirente.

Art. 19 - PADIGLIONE GASTRONOMICO

Verrà autorizzato, in occasione dei Parchi Tradizionali, il posizionamento nell'area interessata, in base al criterio dell'anzianità di presenza, di due banchi per la vendita di generi alimentari, purchè il titolare sia in possesso di tutte le autorizzazioni di legge.

Art. 20 - ATTRAZIONI FISSE E MESTIERI GIROVAGHI

- Insiste sul territorio comunale un parco giochi permanente nell'area della Maggiolina, disciplinato da apposita concessione stipulata con il Servizio Patrimonio.
- Nell'area Kennedy sono installate attrazioni dello spettacolo viaggiante assentite dagli operatori del Centro Kennedy.
- Coloro che esercitano su suolo pubblico i mestieri girovaghi di saltimbanco, cantante, suonatore e mestieri analoghi (di cui all'ex art.121 del TULPS) sono tenuti a presentare dichiarazione di inizio attività al Servizio Economia indicando i dati anagrafici, il tipo di attività, il luogo e il periodo di sosta nel territorio comunale.

Titolo IV

MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE AI CIRCHI EQUESTRI

Art . 21 - CONCESSIONE DELLE AREE

- Per la concessione delle aree ai circhi equestri si applicano le disposizioni di cui all'art.9.
- 2 Gli spettacoli circensi si tengono nell'area di cui al precedente art.3.

Art. 22 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Per ottenere la concessione dell'area per l'installazione di un circo equestre il titolare deve presentare domanda redatta in bollo al SUAP, indicando quanto segue:
 - Cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
 - la denominazione del complesso che si intende installare;
 - la residenza o sede legale, numero telefonico e il numero di codice fiscale o partita IVA;
 - autocertificazione delle dimensioni del tendone che si intende installare (lunghezza asse maggiore), del numero dei dipendenti, il numero dei posti a sedere, eventuale non impiego ed esposizione di animali;
 - il numero delle carovane che dovranno essere autorizzate alla sosta;
 - il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività (con indicazione della data di inizio e fine dell'attività);
 - copia licenza annuale o autocertificazione sostitutiva.
- Le domande incomplete non saranno ritenute valide.
- Le domande dovranno pervenire al Comune tramite PEC all'indirizzo suap.comune.laspezia@legalmail.it nel periodo compreso tra il 1 Gennaio e il 28 Febbraio dell'anno di riferimento.
- Le caratteristiche tecniche autocertificate non devono essere disattese durante l'utilizzo dell'area pena la risoluzione della concessione.

Art. 23 - CRITERI DI CONCESSIONE

- La concessione dell'area alle attività circensi verrà rilasciata una volta all'anno e precisamente nel periodo dal 1 aprile al 31 maggio per un massimo di dieci giorni.
- Per la concessione dell'area verranno predisposte apposite graduatorie in base a quella determinata dall'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) maggior numero dei dipendenti

Numero dipendenti	Punti
≤ a 11	5 punti
Da 12 a 23	10 punti
Da 24 a 59	15 punti
Da 60 a 79	20 punti

	l .
> 000	1 25 minti
/ 1 00	1
_ 4 00	25 pana

b) numero di posti a sedere specificati in licenza

Numero posti a sedere	Punti
≤ a 300	5 punti
Da 301 a 500	10 punti
Da 501 a 900	15 punti
Da 901 a 2.000	20 punti
≥ a 2.000	25 punti

c) maggior dimensione del tendone (con specifico riferimento alla misura dell'asse maggiore)

Lunghezza asse maggiore	Punti
≤ a 30	5 punti
Da 31 a 35	10 punti
Da 36 a 40	15 punti
Da 41 a 43	20 punti
≥ a 44	25 punti

- d) spettacolo senza impiego ed esposizione di animali 25 punti
- In caso di parità prevarrà la data di presentazione dell'istanza.

Art . 24 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

I concessionari di area sono tenuti al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico stabilito dall'apposito regolamento comunale.

Art. 25 - POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi da parte del concessionario, viene richiesta una polizza assicurativa per la copertura di danni causati, così come previsto ai commi 3-4-5-6 dell'art.13.

Art. 26 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

- Ciascun circo deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione
- La rappresentanza è ammessa nei casi consentiti dalla legge (DPR 311/2001). Resta ferma la responsabilità esclusiva del titolare o del rappresentante che devono comunque essere reperibili.

- Il titolare del circo, con presenza di animali, prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, deve garantire il rispetto del REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005, delle Linee Guida CITES per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti emanate dalla Commissione Scientifica del Ministero dell'Ambiente in data 10 maggio 2000 ed integrate dalla Commissione stessa in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, l'osservanza della normativa statale e regionale a tutela degli animali, nonché delle circolari ministeriali in materia di circhi e spettacoli viaggianti in particolare dotarsi delle autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalle leggi nazionali, regionali e regolamentari. A tale proposito il Comune nella persona del Sindaco può richiedere ispezioni da parte della competente autorità al fine di verificare il rispetto delle stesse.
- Il concessionario è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospicente le strutture di pertinenza ed alla disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività. Deve provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi che solidi stipulando apposita convenzione con Impresa autorizzata per la pulizia dell'area interessata o provvedendo personalmente in osservanza alle disposizioni impartite dal servizio comunale competente. Le spese per lo smaltimento sono a carico dell'assegnatario.

 Il concessionario è altresì, tenuto al rispetto dei Regolamenti vigenti, in materia di occupazione di suolo pubblico e di polizia urbana.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art . 27 - RINVIO DI LEGGE

- Si rimanda alle disposizioni previste da leggi, regolamenti e /o deliberazioni vigenti, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

 Il presente Regolamento è altresì suscettibile, ai sensi della normativa vigente, di revisione
 - annuale a seconda della disponibilità di nuove aree o a variazione d'uso di quelle in essere.